



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio da remoto del 29 ottobre 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione n. 30/INPR del 25 febbraio 2025, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del 21 maggio 2025 n. 73/2025/INPR di approvazione dell'atto di indirizzo adottato dalla Sezione in materia di pareri *ex art. 5*, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista l'atto deliberativo trasmesso dal **Comune di Chiauci (IS)** con nota prot. C.d.c. n. 2240 del 28 ottobre 2025;

Vista l'ordinanza n. 17/PRES/2025, del 28 ottobre 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

1. In data 28 ottobre 2025 è pervenuta la deliberazione del Consiglio Comunale di **Chiauci (IS)** del 27 settembre 2025, n. 23, intitolata "*ADESIONE AL GAL MO-LISE RURALE - AGENZIA DI SVILUPPO RURALE SCARL. ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA E CONTESTUALE APPROVAZIONE STATUTO.*", trasmessa dall'Ente alla Corte dei conti, ai fini dello scrutinio previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, *breviter*, T.U.S.P.), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*").

2. La disposizione novellata prevede una nuova forma di verifica sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) ed impone che l'atto sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4 ("*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*"), 7 ("*Costituzione di società a parteci-*

pazione pubblica”) e 8 (“Acquisto di partecipazioni in società costituite”), con particolare riguardo alla “sostenibilità finanziaria” e alla “compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.

3. Il successivo comma 4 dell’art. 5 dispone che per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo ove ha sede l’Ente adottante.

4. Riguardo alla natura dell’attività di controllo attribuita alla Corte dei Conti dalla legge n. 118/2022, le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte hanno affermato che “il parere previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”, con impossibilità di ricondurre *sic et simpliciter* tale istituto alle forme di controllo preventivo o successivo già intestate dall’ordinamento alla Corte contabile: nel caso di specie, l’esame è incentrato su un atto già perfetto ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale massimo di 60 giorni concesso all’esame della Corte, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione (stipula del contratto di società o di acquisto di partecipazioni) in conformità al principio generale *ex* articolo 21^{quater}, comma 1, legge n. 241/1990 (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

5. Quanto al perimetro applicativo della funzione introdotta dalla novella 2022, le stesse SS.RR. nella deliberazione n. 19 /2022/QMIG hanno considerato l’assunzione della qualità di socio quale criterio necessario a stabilire “la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3 TUSP, e quelli invece esclusi” dall’obbligo di trasmissione. Pertanto, l’atto deliberativo di primigenia acquisizione di una partecipazione societaria attuata mediante la “sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società” è assoggettato all’esame preliminare della Corte dei Conti con conseguente obbligo di previo invio alla medesima.

6. Ciò premesso, il deliberato consiliare in esame prevede quanto segue:

- “1. Di aderire alla società G.A.L. MOLISE RURALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - AGENZIA DI SVILUPPO, mediante acquisizione di n. 1 quota di partecipazione, pari a euro 100,00;*
- 2. Di approvare lo Statuto della società G.A.L. MOLISE RURALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - AGENZIA DI SVILUPPO contenente le norme di funzionamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;*
- 3. Di dare atto che tale adesione comporta un impegno di spesa di euro 100,00 e che trova copertura al capitolo 1720 codice 16.01- 3.01.01.03.002 del bilancio di previsione 2025/2027, demandando il relativo impegno di spesa al Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile;*
- 4. Di autorizzare il Sindaco, in conseguenza ed in esecuzione del presente atto, a sottoscrivere ai sensi dell'art.9 (Gestione delle partecipazioni pubbliche), comma 5, del TUSP, ogni atto amministrativo che si renderà necessario all'adesione al “G.A.L. MOLISE RURALE – AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE S.C. a.r.l.;*
- 5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale Molise alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 TUSP, riservandosi di modificare la scelta effettuata con il presente deliberato, in caso di rilievi.”.*

Il corredo motivazionale si esprime richiamando le disposizioni legislative conferenti, la natura e le finalità della Società consortile *de quo*, anche con riferimento all'utilità della partecipazione per il Comune ed al relativo onere finanziario; constano agli atti lo statuto e gli ultimi tre bilanci approvati della Società consortile e risulta espresso parere all'acquisizione della partecipazione da parte dell'organo di revisione (ex articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3) T.U.E.L.).

IN DIRITTO

7. La Sezione osserva che la delibera in oggetto contempla un'operazione negoziale di acquisizione di quota in Società consortile G.A.L. già costituita, di cui possono far parte sia imprese sia enti pubblici (art. 5 Statuto sociale).

7.1. In generale, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 T.U.S.P., *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per og-*

getto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;...

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;...

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."

8. La società G.A.L. MOLISE RURALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – AGENZIA DI SVILUPPO rappresenta "un gruppo di azione locale (G.A.L.) per l'attuazione della strategia associativa di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, alò Reg. (UE) n. 1305/2013" e ha per oggetto sociale quello di "rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti ... operanti nei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR Molise 2014/2020... (artt. 1 e 4 Statuto sociale).

9. Il Comune remittente ha così motivato l'adesione: "DATO ATTO CHE: lo sviluppo locale di tipo partecipativo, come disciplinato dal Reg. (UE) 2021/2115 art.77 e Reg. (UE) 2021/1060 artt. 31-34, come recepiti nel PSP e nel CSRM della Regione Molise, assume un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale ed è attuato dai Gruppi di Azione Locale (GAL) attraverso la definizione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei relativi Piani di azione (PA); all'Intervento LEADER viene attribuito un ruolo strategico ed ha come obiettivo specifico (SO8) la promozione dell'occupazione, la crescita, la parità di

genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;

PREMESSO: che la società G.A.L. MOLISE RURALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - AGENZIA DI SVILUPPO, costituita con atto notar Longobardi in Isernia, del 18/10/2016, Repertorio n. 79883 Raccolta n. 24882, quale gruppo di azione locale (GAL) per l'attuazione della strategia associativa di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, al Reg. (UE) n. 1305/2013, è una realtà attiva sul territorio della provincia di Isernia dal 2016, per la gestione dei Piani di Sviluppo Locale attraverso i fondi del FEARS, e in quanto con esso compatibile, prevede anche di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. In particolare, la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali;

che ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della predetta Società: "La società non persegue fini di lucro e ha scopo consortile. In particolare, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo rurale, la società si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nei Comuni il cui territorio è incluso nell' area di intervento del PSR Molise 2014/2020 ed in conformità a quanto previsto: - dal Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Molise; - dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso; - dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR; - dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR; promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio. La società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla GU della Comunità Europea n. 180/48 del 1 Luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (PSL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo rurale (PSR) Molise, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società consortile potrà, inoltre, indirizzare le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-

economico del territorio, svolgendo attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

che la società GAL Molise Rurale scarl è stata individuata quale soggetto responsabile per la redazione, presentazione e gestione del Piano di azione nell'ambito dell'Intervento SRG06 della programmazione Leader 2023-2027, in coerenza con il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSRM) della Regione Molise, con il Piano Strategico della PAC 2023- 2027 e con i Regolamenti Comunitari;...

CONSIDERATO che la realizzazione degli obiettivi del Piano di sviluppo locale, finanziati con fondi europei è possibile solo attraverso la partecipazione al GAL e che pertanto l'ente non potrebbe agire in forma singola;...

RITENUTO: – che la forma associativa societaria del G.A.L. sia lo strumento necessario per concorrere alla selezione delle Strategie di Sviluppo rurale;

– che detta partecipazione pubblica al G.A.L. - in linea con quanto indicato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto nelle deliberazione n. 13/2023/PASP e n. 157/2023/PASP, dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazioni n. 148/2023/PASP – debba ritenersi <<un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato>>;

– che deve riconoscersi che l'attività futura del G.A.L. ha il carattere di stretta inerenza con le finalità istituzionali di questo ente locale;

– che sussistono le condizioni di essenzialità e necessità ad esprimere la rappresentatività di questa Amministrazione comunale, nel percorso comune per la definizione della strategia di sviluppo locale della provincia di Isernia, attraverso l'acquisto di una partecipazione alla società in conformità ad espresse previsioni legislative;

DATO ATTO che la compatibilità del GAL con i fini istituzionali dell'Ente emerge dalla "essenzialità e necessità" dello stesso per accedere a fondi comunitari, rendendo insindacabile sotto il profilo della stretta necessità, e quindi dell'interesse pubblico, la presente Deliberazione (cfr. Corte Conti, Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n.232/2023 PASP);

VALUTATO da un punto di vista economico finanziario: la sostenibilità finanziaria della adesione pari ad €. 100,00 (euro cento); i bilanci approvati dalla GAL Molise Rurale relativi agli anni 2019/2024 non riportano perdite di esercizio;

CONSIDERATO, infine, che la società ha maturato una notevole esperienza nella realizzazione e gestione dello sviluppo rurale, nonché nei percorsi di formazione delle imprese e di cooperazione e che, conseguentemente, dispone del necessario know how; infatti, nel periodo di programmazione 2014/2022, il territorio dell'area GAL Molise Rurale è già stato beneficiario della Misura 19 - Approccio Leader del PSR Molise 2014/2022, attraverso l'attuazione del Piano di Azione Locale "TERRA IN CAMMINO ... Dalle Mainarde alla Smart Community...", approvato e finanziato dalla Regione Molise;"

9.1. Nello specifico, la delibera esplicita di aver considerato l'inerenza alla propria attività dei servizi, come indicati nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 Statuto sociale, recati dall'adesione ad una compagine societaria che include già altri Enti analoghi.

9.2. Come ricordato dal giudice amministrativo, il T.U.S.P., all'articolo 4, impone *"un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al per-seguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L'art. 4, comma 2, precisa poi che, "nei limiti di cui al comma 1" e, dunque, nel rispetto del vincolo di scopo, possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni» che svolgano le attività indicate nel richiamato comma 2 cit."* (Consiglio di Stato, sentenze 23 gennaio 2019, n. 578 e 11 maggio 2020, n. 2929): al di fuori di tale parametro teleologico, la partecipazione dell'Amministrazione alla compagine sociale è interdetta, dunque la Corte è chiamata verificare che l'atto deliberativo non travalichi questo limite finalistico.

Ebbene, l'acquisto della partecipazione *de quo* è motivatamente finalizzato agli scopi tassativamente *"perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"* (articolo 4 T.U.S.P.), *sub specie* di *"produzione di un servizio di interesse generale"* o *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pub-*

blici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (comma 2, lettere a) e d) dell'articolo citato); non solo, ai sensi del successivo comma 6 è fatta specificamente *"salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*, ovvero i Gruppi di Azione Locale come quello *de quo*: infatti, l'adesione a detto G.A.L. consortile, ammessa per legge, è finalizzata alla realizzazione – nella sede aggregata consortile, idonea per natura a efficientare in senso esponenziale processi di interesse comune fra più soggetti (cfr. art. 2602 c.c.) - di attività che costituiscono già parte del *proprium* teleologico istituzionale del Comune remittente, ovvero lo sviluppo della comunità locale amministrata.

In definitiva, il ricorso allo strumento societario è stato subordinato alla sussistenza di un *"legame di stretta necessità"* (Corte cost. n. 86/2022) tra la partecipazione societaria e l'esercizio dei compiti istituzionali del richiedente, fermo il divieto, per le Pubbliche amministrazioni, di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società (art. 4 c. 1 Tusp)"* (Corte cost. sentenza 28 luglio 2022, n. 201).

10. L'esame della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione riveste un ruolo centrale nella verifica qui condotta (cfr. Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). Esse, traslate nel campo *de quo*, indicano sia la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale (cfr. articoli 2082 c.c. in tema d'impresa, 2247 c.c. in tema di società e, a contrario, 14 T.U.S.P. in tema di divieto di soccorso finanziario), la compatibilità economica dell'operazione con la specifica situazione di bilancio dell'Ammini-

strazione procedente, la funzionalità della soluzione prescelta rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) e il corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

10.1. Costano agli atti gli ultimi bilanci del triennio 2022-2023-2024 del Consorzio *de quo*, che risultano chiusi senza perdite; inoltre, in relazione al costo della quota sociale da acquistare, trattasi di una quota di esiguo valore (pari a Euro 100,00): considerati i recenti risultati del consorzio, può inferirsi *pro futuro* una prospettiva gestionale non negativa della compagine consortile, mentre la spesa finalizzata all'acquisto della partecipazione apparirebbe *prima facie*, da un lato, inidonea - per il suo esiguo ammontare - a ledere gli equilibri finanziari dell'Ente e, dall'altro, congrua rispetto agli obiettivi perseguiti tramite l'adesione al consorzio, istituto normativo intimamente idoneo a moltiplicare nella sede comunitaria consortile l'efficacia dell'attività dei singoli consorziati.

11. Quanto alla compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, *"l'art. 107 TFUE vieta, in linea di principio - dichiarandoli "incompatibili con il mercato interno" - "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) "che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri" (Corte costituzionale, sentenza n. 142/2018). Lo stesso articolo prevede, poi, una serie di deroghe, "di pieno diritto" (paragrafo 2) o "potenzialmente compatibili", all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo articolo 108 T.F.U.E. prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina eurounitaria, di competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo del giudice unionale, dacché ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto, spettando un ruolo complementare di salvaguardia (*ex plurimis*, Corte di giustizia UE, sentenza 26 ottobre 2016, causa C-590/14 P). Ne deriva che, in sede di deliberazione *ex* articolo 5 T.U.S.P., la Corte contabile nazionale deve limitarsi a verificare*

che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa dia atto della compatibilità con la normativa eurounitaria in tema di aiuti di Stato (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 161/2022/PAR).

11.1. Nel caso che ne occupa, la delibera fa esplicito riferimento alla normativa unionale di istituzione e promozione dei G.A.L., istituti associativi direttamente legittimati in quella sede sovranazionale: pertanto, per il principio di non contraddizione e di coerenza interni del diritto UE, di per sé la formula sociale del G.A.L., promossa in sede unionale, non dovrebbe astrattamente confliggere con gli altri scopi istituzionali propri dell'Unione stessa. Inoltre, ad ogni modo, appare *in re ipsa* che l'adesione alla società in questione, operante prevalentemente a favore di soci pubblici ed in un limitato ambito territoriale italiano, non possa incidere *"sugli scambi tra Stati membri"*, che è presupposto geo-economico per la ricorrenza del c.d. aiuto di Stato *ex art. 107 T.F.U.E.*.

12. Da quanto sopra, risulta sostanzialmente integrata, a norma dell'articolo 5, comma 1, T.U.S.P., la motivazione in ordine a *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, ... ragioni e le finalità che giustifichino tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato...della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"* ovvero dare *"atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

13. Da ultimo, si osserva che l'atto deliberativo gode di tutti i requisiti legislativamente imposti alle Pubbliche Amministrazioni per la *"costituzione di società a partecipazione pubblica"* o lo *"acquisto di partecipazioni in società già costituite"* (articoli 7 e 8 T.U.S.P.): in particolare, la deliberazione consiliare di partecipazione dell'Ente alla suddetta S.c.a.r.l. è stata pubblicata in albo pretorio, a norma di legge, e ne emerge che *"lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica"* ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo alinea T.U.S.P..

14. Ne deriva un giudizio di sostanziale conformità del deliberato “*a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo [5], nonché dagli articoli 4, 7 e 8*” T.U.S.P..

15. Ad ogni modo, *pro futuro*, la Sezione invita il Comune - prima e al fine di sottoporre alla prima l’atto deliberativo per il prescritto parere - a predisporre un’istruttoria adeguata in relazione ai parametri normativi individuati dall’art. 5 T.U.S.P., osservando le “*indicazioni istruttorie preliminari*” di cui alla deliberazione di questa Sezione 21 maggio 2025 n. 73/2025/INPR.

Tutto ciò premesso e considerato

Per questi motivi,

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

ESPRIME

ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 T.U.S.P., parere positivo in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale di Chiauci (IS) del 27 settembre 2025, n. 23, trasmessa al prot. C.d.c. n. 2240 del 28 ottobre 2025,

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque giorni dal deposito al Comune di Chiauci, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, T.U.S.P..

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione sul sito *internet* istituzionale al Comune di Chiauci ai sensi del suddetto comma 4.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025.

L’Estensore
(Ruben D’Addio)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)